

**DL 104.2020, art. 95 - Autorità per la Laguna di Venezia – alcune proposte modificative per la conversione in legge**

proponenti:

- Antonio Rusconi Ingegnere idraulico. Componente della Commissione di Salvaguardia di Venezia. Già Dirigente Tecnico del Magistrato alle Acque, Direttore del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, Componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Componente della Commissione Nazionale VIA-VAS, professore a contratto di Assetto Idrogeologico e Governo dell’Acqua presso l’Università IUAV di Venezia. Email: [antonio.ruxo@gmail.com](mailto:antonio.ruxo@gmail.com).
- Roberto Casarin Ingegnere. Già Segretario per l’ambiente e territorio della Regione Veneto, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dell’Autorità di Bacino del fiume Adige, Componente dell’Ufficio di Piano per il coordinamento delle attività relative alla salvaguardia di Venezia, Presidente della Commissione regionale VIA, Presidente della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, Commissario delegato per l’emergenza nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti nei canali portuali di grande navigazione.
- Stefano Boato Architetto. Già docente all’IUAV di pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, assessore all’urbanistica a Venezia, esperto del Ministero dell’Ambiente nell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e componente della Commissione di Salvaguardia di Venezia. Email: [boato@community.iuav.it](mailto:boato@community.iuav.it)
- Marco Zanetti Architetto. Già dirigente regionale per l’industria e nel settore ambiente e territorio e presidente del consiglio di quartiere di Cannaregio, S. Marco e Castello, ora presidente dell’associazione VeneziaCambia. Email: [zanettimarco49@gmail.com](mailto:zanettimarco49@gmail.com)

**22.08.2020**

comma	proposta di modifica	motivazioni
1 primo periodo	Sostituire <i>Autorità per la laguna di Venezia</i> con: <b><i>Autorità per la Laguna di Venezia</i></b> [anche nella rubrica dell’art. 95]	<i>Laguna di Venezia</i> è toponimo e dunque i sostantivi che formano la locuzione portano l’iniziale maiuscola. Alternativamente, nulla vieterebbe di ripristinare l’antica e speciale denominazione del Magistrato alle Acque
1 secondo periodo	Sostituire con il seguente testo: <b><i>L’Autorità ha lo scopo di condurre ad unitarietà ed efficienza le diverse azioni riguardanti la Laguna di Venezia in un quadro di sostenibilità complessiva.</i></b>	Mancherebbe altrimenti di una dichiarazione di scopo della nuova autorità mentre i criteri di funzionamento richiamati sono del tutto pleonastici in quanto obbligatori per qualsiasi pubblica amministrazione.
1 terzo periodo	Sostituire le parole <i>Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> con le seguenti: <b><i>Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</i></b>	La Direttiva Quadro Acque 2000/60, recepita dal D.lgs 152/06, ha radicalmente aggiornato i criteri e i metodi di governo e di tutela delle acque imponendo un adeguamento dell’insieme delle tradizionali leggi “speciali” di tutela e di salvaguardia ... anche per l’ambito della Laguna di Venezia. Il quadro complessivo istituito dalla Direttiva, riguardante tutte le acque, cioè sia quelle superficiali (fiumi, laghi, ecc.), sia le acque di transizione (lagune, estuari, ecc.), oltre a quelle costiere e le acque sotterranee, è finalizzato a impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e delle zone umide, contribuendo a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità. Il raggiungimento/mantenimento del “buon stato ecologico” (sotto il profilo chimico, biologico e morfologico) dei corpi idrici lagunari, con le sopravvenute numerose criticità ambientali, costituiscono oggi una grave e complessa emergenza ambientale che richiede un rinnovato approccio

		multispettrale fondato non esclusivamente sulla funzione di azioni strutturali, ma su complessive misure di tutela ambientale, indicate chiaramente dal quadro normativo comunitario, che oggi trovano aggiornata collocazione prevalente nell'ambito del Ministero dell'Ambiente, piuttosto che in quello delle Infrastrutture e dei Trasporti (già dei Lavori Pubblici).
2	Dopo il primo periodo aggiungere il seguente: <b>Le funzioni e competenze dell'Autorità sono esercitate compatibilmente con i principi e criteri relativi al buon stato ecologico delle acque di cui al D.lgs 152/2006, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al D.lgs 49/2010 e alle tutele di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE (Uccelli e Habitat).</b>	Il quadro normativo "speciale" relativo alla salvaguardia della Laguna di Venezia menzionato nel primo periodo va integrato con il nuovo assetto normativo comunitario per gestione acque e rischio di alluvioni, tenendo conto che la Laguna di Venezia è entrata a fare parte del <i>Distretto idrografico delle Alpi Orientali</i> , con la denominazione di <i>Unità idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante</i> . Vanno altresì richiamate le Direttive Uccelli e Habitat.
2 lett. a)	Le parole <i>nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4, legge 29 novembre 1984, n. 798</i> sono sostituite dalle seguenti: <b>coerentemente con i Programmi triennali di intervento di cui all'art. 69 del D.lgs 152/2006, con il Piano di gestione delle Acque di cui all'articolo 117 del D.lgs 152/2006, con il Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art. 7 del D.lgs 49/2010 e con il Progetto Generale per il Recupero Morfologico della Laguna approvato con decreto del Presidente del Magistrato alle Acque del 30.3.1993 Divisione 2<sup>a</sup> n. 1075, e successivi aggiornamenti in attuazione della presente legge e tenuto conto delle direttive europee 2009/147/CE e 92/43/CEE e dei piani gestione delle aree ZPS</b>	Dopo 20 anni di direttive europee (2000/60 2007/60) per tutto il territorio nazionale valgono i Piani di gestione delle Acque e i Piani di gestione del Rischio da Alluvioni. Questi indicano le misure (interventi) necessarie per il raggiungimento degli obiettivi. L'Autorità deve collaborare con le Autorità di Distretto per la formazione/aggiornamento dei Piani. Poi sarà responsabile della realizzazione degli interventi di sua competenza. Si aggiunge il riferimento al Progetto di recupero morfologico della Laguna e suoi aggiornamenti.
2 lett. a)	Sopprimere le parole: <i>programma unico integrato</i>	Non pare il caso di aggiungere ulteriori, e non definiti, livelli di programmazione.
2	Dopo la lettera a) inserire una nuova a.bis) con il testo seguente: <b>assicura l'attuazione delle misure contenute nei Piani di gestione delle Acque e Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni - stralci del Piano di Bacino - redatti dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'Unità Idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante;</b>	<b>Il Piano di Gestione della Acque e il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni</b> , redatti – e aggiornati con periodicità sessennale - dall' <i>Autorità di Bacino</i> , approvati con DPCM, contengono anche i principali aspetti della salvaguardia della Laguna di Venezia. Le relative misure, immediatamente vincolanti, devono essere osservate e attuate dalle amministrazioni operanti in laguna entro i termini previsti.
2 lett. c)	Si propone la soppressione della seconda parte del periodo, cioè le parole <i>e svolge attività tecnica per l'edilizia demaniale statale</i> e segg e di aggiungere piuttosto: <b>e provvede alla gestione dei siti lagunari e perilagunari della Rete Natura 2000.</b>	Queste competenze sono e possono ancora essere svolte dal Provveditorato Interregionale OOPP (non soppresso). Si propone inoltre di attribuire alla nuova Autorità la competenza per la gestione dei siti di Rete Natura 2000 che interessano la Laguna.
2 lett. e)	Si propone la soppressione dell'intero periodo: <i>svolge attività tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare con fonti di finanziamento non di diretta competenza;</i>	Anche questa attività potrebbe essere svolta dal Provveditorato Interregionale OOPP. Par inoltre più opportuno evitare confusione fra la funzione di <i>alta sorveglianza</i> di cui alla lettera c) ed attività di supporto ad altri enti.
2 lett. l)	Si propone di aggiungere dopo la parola <i>provvede</i> le seguenti: <b>, previa concertazione con gli altri enti competenti, anche per il bacino scolante,</b>	La laguna va considerata unitamente al suo bacino scolante. E' necessario ricordare le competenze dell'Autorità di bacino e della Regione.

2 lett. p)	Si propone di aggiungere le parole <b><i>e dei canali interni di Venezia, Murano, Burano, Lido e Chioggia.</i></b>	Si propone di riservare la gestione dei canali interni agli abitati ai Comuni (Venezia e Chioggia).
2 lett. q)	Si propone di cassare le parole: <b><i>per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonché</i></b>	Su propone di cassare il riferimento (non ben comprensibile) a <b><i>dissodamenti e piantagioni.</i></b>
2 lett. r)	Si propone di aggiungere ad inizio del periodo le parole: <b><i>avvalendosi anche delle risorse umane e strumentali di ARPAV</i></b>	E' opportuno mirare alla razionalizzazione del sistema pubblico dei monitoraggi e dei controlli anche mediante laboratorio unico specializzato e/o messa in rete delle risorse disponibili
2 lett. s)	Si propone la soppressione dell'intero periodo.	La prima parte del dispositivo è già sostanzialmente prevista alla lettera l), la seconda (relativa agli scarichi defluenti in mare tramite canali artificiali) non è chiara. In ogni caso non pare opportuno creare ulteriori specialità veneziane rispetto alle competenze regionali.
2 lett. t)	Si propone la soppressione dell'intero periodo.	Non pare opportuna la previsione di nuove procedure speciali per l'ambito lagunare ed è preferibile mantenere l'assetto attuale delle competenze regionali.
3	Si propone di inserire il seguente periodo: <b><i>L'Autorità realizza, per la previsione delle maree, un servizio specifico meteo-climatico-ambientale avvalendosi dei sistemi nazionali, regionali e locali di previsione.</i></b>	Si propone di inserire la previsione che l'Autorità contribuisca alla realizzazione di un sistema di previsione metereologica.
4 5 6	Si propone di sostituire le parole <i>Presidente</i> [dell'Autorità] con le parole: <b><i>Segretario Generale</i></b>	In generale, sarebbe opportuno uniformare l'impostazione della normativa di funzionamento a quella dell'Autorità di Bacino Distrettuale (art. 63 de l D.lgs. 152/2006). In particolare, per un ente che ha un <i>Comitato di gestione</i> è più consono un <i>Segretario Generale</i> piuttosto che un <i>Presidente</i> .
5 secondo periodo	Dopo le parole <i>nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del</i> inserire le seguenti: <b><i>Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il</i></b>	Coerentemente con la proposta per il comma 1, terzo periodo.
7 primo periodo	Sostituire le parole <i>Comitato consultivo composto da sei componenti</i> con le seguenti: <b><i>Comitato consultivo composto da sette componenti</i></b> ed aggiungere tra i proponenti anche il <b><i>Segretario generale dell'Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali</i></b>	E' indispensabile che nel Comitato consultivo dell'Autorità faccia parte anche il Segretario generale dell'Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali (comprendente l'Unità Idrografica della laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante), ovvero un suo rappresentante.
22	Al novellato art. 4 della legge 798/1984 si propone di cassare al comma 3 le parole: <b><i>il piano degli interventi previsti dalla presente legge</i></b>	Spetta alla nuova Autorità pianificazione e programmazione degli interventi, è dunque ridondante riservare l'approvazione del piano al Comitato (Comitato istituzionale per la Salvaguardia di Venezia).
24	Dopo le parole <i>sotto la tutela dell'UNESCO</i> , si propone di inserire le seguenti parole: <b><i>l'Autorità svolge il ruolo di segreteria tecnica per il coordinamento delle azioni in capo ai diversi enti per la gestione del sito IT 394 Venice and its Lagoon ed</i></b>	Anche per sostenere la logica della presenza dei commi 24, 25 26 – riguardanti specificatamente un impianto di stoccaggio GPL - in questo contesto normativo, si propone di prevedere un ruolo dell'Autorità nella gestione del sito Unesco IT 394 <i>Venice and its Lagoon</i> .
"28"	Si propone di inserire un comma recante delega al Governo per un provvedimento di riforma delle funzioni e della composizione della Commissione di Salvaguardia di cui all'art. 5 della legge 171 del 16 aprile 1973 nonché per un testo unico aggiornato e coordinato della normativa speciale per Venezia.	E' opportuna una ricognizione della normativa speciale per Venezia ancora vigente ed effettivamente operativa finalizzata alla redazione di un <i>testo unico</i> . Prioritariamente i Ministri dell'ambiente e dei Beni culturali dovrebbero ridefinire funzioni e composizione della <i>Commissione di Salvaguardia</i> di cui all'art. 5 della legge 171/1973.